



---

## Decreto federale

*Disegno*

**che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica diversi atti normativi europei per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (Sviluppo dell'acquis di Schengen)**

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)<sup>1</sup>,

visto il messaggio del Consiglio federale del [...]<sup>2</sup>,

*decreta:*

### **Art. 1**

<sup>1</sup> Lo scambio di note del [...]<sup>3</sup> tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2023/2667 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2017/2226, (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 nonché la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto è approvato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione allo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen<sup>4</sup>.

1 RS 101

2 FF 202x [...]

3 RS [...]; FF 202x [...]

4 RS 0.362.31

## **Art. 2**

La modifica della legge federale di cui all'allegato è adottata.

## **Art. 3**

<sup>1</sup> Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'allegato.

*Allegato*  
(art. 2)

## **Modifica di un altro atto normativo**

La legge federale del 16 dicembre 2005<sup>5</sup> sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:

### *Art. 98b cpv. 1 lett. b<sup>bis</sup> e d*

<sup>1</sup> D'intesa con la SEM, il DFAE può abilitare terzi a svolgere i seguenti compiti inerenti alla procedura di rilascio dei visti:

- b<sup>bis</sup>. esaminare l'autenticità, l'integrità e la validità dei documenti di viaggio e verificare la qualità e l'esattezza dei documenti forniti;
- d. rilevare i dati biometrici;

### *Art. 102b<sup>bis</sup> Controllo dell'identità del titolare di un documento di viaggio*

Le autorità seguenti sono autorizzate a leggere i dati registrati nel microchip del documento di viaggio per verificare l'identità del titolare o l'autenticità del documento:

- a. il Corpo delle guardie di confine;
- b. le autorità cantonali e comunali di polizia;
- c. le autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione;
- d. le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni.

### *Art. 102c Utilizzo di dati del documento di viaggio*

Le rappresentanze svizzere all'estero, le missioni e i terzi incaricati possono estrarre da un documento di viaggio munito di un microchip i dati personali dei richiedenti il visto figuranti nella zona a lettura ottica, compresa l'immagine del volto, e trasferirli alla piattaforma per la domanda di visto dell'UE o al sistema nazionale d'informazione visti per utilizzarli nel quadro della procedura di rilascio del visto.

*Art. 103b cpv. 1, nota a piè di pagina*

<sup>1</sup> Il sistema di ingressi e uscite (EES) contiene, conformemente al regolamento (UE) 2017/2226<sup>6</sup>, i dati personali di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni o ai quali è rifiutata l'entrata nello spazio Schengen.

*Titolo prima dell'art. 109a*

**Sezione 1**

**Sistema centrale d'informazione visti (C-VIS), piattaforma per la domanda di visto dell'UE e sistema nazionale visti (ORBIS)**

*Art. 109a cpv. 1, nota a piè di pagina*

<sup>1</sup> Il C-VIS contiene i dati sui visti raccolti da tutti gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008<sup>7</sup>.

*Art. 109a<sup>bis</sup> Piattaforma per la domanda di visto dell'UE*

<sup>1</sup> La piattaforma per la domanda di visto dell'UE collegata a una copia del C-VIS permette di depositare per via elettronica le domande di visto Schengen per soggiorni di breve durata, di esaminare se sono ricevibili e a quale Stato compete il trattamento.

<sup>2</sup> Le domande di visto per soggiorni di breve durata sono depositate tramite la piattaforma per la domanda di visto dell'UE. Il Consiglio federale disciplina le deroghe a questo principio.

<sup>3</sup> Non appena l'autorità svizzera competente per il rilascio del visto conferma la propria competenza e la ricevibilità della domanda, la piattaforma per la domanda di visto dell'UE trasmette elettronicamente i dati al sistema nazionale visti (art. 109b).

<sup>4</sup> La decisione relativa a rilascio, rifiuto, annullamento, revoca, proroga e conferma del visto per soggiorni di breve durata è notificata al richiedente il visto tramite la piattaforma per la domanda di visto dell'UE. Non si applicano gli articoli 11b capoverso 1, 22a e 24 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>8</sup> sulla procedura amministrativa (PA).

<sup>6</sup> Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2667, GU L, 2023/2667, 7.12.2023.

<sup>7</sup> Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2667, GU L, 2023/2667, 7.12.2023.

<sup>8</sup> RS 172.021

<sup>5</sup> Il Consiglio federale può emanare disposizioni in deroga alla PA per la procedura di utilizzo della piattaforma per la domanda di visto dell'UE per quanto concerne:

- a. la trasmissione di atti scritti e la notificazione della decisione per via elettronica (art. 11b cpv. 2, 21a e 34 cpv. 1<sup>bis</sup> PA);
- b. la possibilità di presentare atti non redatti in una lingua ufficiale; il procedimento si svolge in una lingua ufficiale (art. 33a PA).

*Art. 109a<sup>ter</sup> Accesso alla piattaforma per la domanda di visto dell'UE*

Le autorità e i terzi seguenti hanno accesso ai dati della piattaforma per la domanda di visto dell'UE:

- a. la SEM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali e comunali di migrazione competenti per il rilascio dei visti, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali che rilasciano visti eccezionali, per esaminare la ricevibilità della domanda e verificare se il trattamento della stessa è di loro competenza;
- b. i terzi incaricati, nel quadro dei loro compiti secondo l'articolo 98b;
- c. i richiedenti il visto e le persone autorizzate, per depositare una domanda di visto, seguire gli sviluppi della procedura e verificare la validità del visto concesso;
- d. gli attori pubblici e privati in contatto con il titolare del visto, per verificare il visto.

*Art. 109b cpv. 2 lett. a, f e g e 3, nota a piè di pagina*

<sup>2</sup> Il sistema nazionale visti contiene le seguenti categorie di dati riguardanti i richiedenti il visto:

- a. dati alfanumerici sul richiedente e i visti richiesti, rilasciati, rifiutati, annullati, revocati, prorogati o confermati;
- f. dati relativi ai documenti di viaggio;
- g. documenti giustificativi per la domanda di visto.

<sup>3</sup> Per svolgere i compiti richiesti nella procedura di rilascio del visto, la SEM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali che rilasciano visti eccezionali sono autorizzati a inserire, modificare o cancellare i dati nel sistema nazionale visti. Le autorità sono tenute a inserire e trattare i dati da trasmettere al C-VIS conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> Cfr. nota a piè di pagina concernente l'art. 109a cpv. 1.

*Art. 109e lett. c e k*

Il Consiglio federale disciplina:

- c. la portata degli accessi online al C-VIS, alla piattaforma per la domanda di visto dell'UE e al sistema nazionale visti;
- k. le modalità di utilizzo della piattaforma per la domanda di visto dell'UE.

*Art. 120d cpv. 2 lett. a*

<sup>1</sup> È punito con la multa chi tratta dati personali:

- a. del C-VIS, della piattaforma per la domanda di visto dell'UE o del sistema nazionale visti, per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 109a–109d.